Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 26

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

AUDIZIONE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO RIGUARDANTE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, AZIONI IDONEE A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI CRISI E NECESSITÀ DI GARANTIRE LA SICUREZZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO (N. 453)

177ª seduta: mercoledì 13 maggio 2020

Presidenza del presidente MATRISCIANO

AU 0526
TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali in relazione all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 7, 8 e *passim*
DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)* 7
* *SORO* . . . . . *Pag.* 3, 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene, nell'ambito dell'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, per il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, presidente.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali in relazione all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Garante per la protezione dei dati personali in relazione all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453).

È presente il presidente Antonello Soro, che ringrazio per aver accettato il nostro invito.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione sui canali *web*TV4 e YouTube 4 del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna, con collegamento degli auditi in videoconferenza, è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico.

Avverto infine che la documentazione riferita all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453), consegnata nel corso delle audizioni, sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Cedo dunque la parola al presidente Soro per la sua relazione.

SORO. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per quest'occasione di confronto, che consente di estendere l'analisi delle implicazioni della pandemia sul lavoro anche ai profili di protezione dati.

È una scelta importante, perché in un contesto emergenziale il rischio più grande è l'assuefazione, o l'indifferenza, alla progressiva perdita di libertà, laddove invece le limitazioni dei diritti devono essere circoscritte

entro la misura strettamente indispensabile, con una revisione costante della loro proporzionalità e necessità.

La protezione dati – qualificata come fondamentale diritto di libertà dalla Carta di Nizza – è, in questo senso, un cursore importante della sostenibilità del governo dell'emergenza sotto il profilo delle garanzie democratiche. In quanto diritto dall'applicazione straordinariamente trasversale a ogni ambito della vita, racconta molto del rapporto, appunto, tra la vita e le regole. Nell'attuale contesto, ogni sua limitazione (dalla giustificazione degli spostamenti al tracciamento dei contatti) incide in maniera significativa sul rapporto libertà-autorità, da cui si misura la tenuta della democrazia.

Interrogarsi sulla proporzionalità di queste limitazioni è, dunque, uno dei compiti più rilevanti che il Parlamento può svolgere, in una fase inevitabilmente caratterizzata dall'accentramento delle decisioni in capo all'Esecutivo, per verificare se e fino a che punto possano giustificarsi determinate misure restrittive delle libertà. Ma la scelta di focalizzare l'analisi sulla protezione dei dati dei lavoratori è ancora più significativa, perché sottende la consapevolezza della particolare vulnerabilità di tali soggetti, parti di un rapporto strutturalmente asimmetrico.

La disparità di potere contrattuale che connota, generalmente in senso debole, la posizione del lavoratore è tale da ostacolarne la reale autodeterminazione rispetto al potere datoriale, che si esercita anche mediante i controlli sulle condizioni personali, sulle opinioni politiche e sindacali, sulla stessa attività svolta. Non a caso, le prime norme a tutela dell'autodeterminazione informativa sono state introdotte nel nostro Paese con lo Statuto dei lavoratori.

Nel contesto emergenziale che viviamo – di per sé incline ad approfondire le diseguaglianze – la valenza garantista della protezione dati, in particolare in ambito lavorativo, è se possibile ancora più determinante, in ragione dell'estensione dei poteri datoriali per fini anzitutto di prevenzione dei contagi. Ma per impedire abusi nell'esercizio di tali poteri è necessario delimitarne l'ambito, che non può essere interamente rimesso alla contrattazione individuale, proprio per i limiti che caratterizzano la capacità dispositiva del lavoratore nell'ambito di un rapporto asimmetrico quale quello in esame.

La disciplina di protezione dati, unitamente alle garanzie giuslavoristiche, interviene a impedire proprio questi abusi e le conseguenti forme di coartazione della libertà del lavoratore, altrimenti soggetto a facili quanto pericolose «servitù volontarie».

Il regolamento generale sulla protezione dati, nel configurare le esigenze di sanità pubblica quali presupposti di liceità del trattamento di dati anche particolari, quali quelli sulla salute, esige una previsione normativa che ne definisca ambito e garanzie.

Tale requisito appare tanto più determinante nel contesto emergenziale, in cui l'urgenza del provvedere induce spesso una tendenza anomica, che porta ad agire prescindendo da una cornice di regole uniformi. È quanto si è registrato nelle prime settimane della pandemia, inducendo

l'Autorità a invitare i datori di lavoro ad astenersi dal raccogliere, *a priori* e in modo sistematico e generalizzato, informazioni sulla sintomatologia del lavoratore o sui suoi contatti.

La specificità del rischio sanitario da cui proteggere i lavoratori ha così reso evidente l'esigenza di coordinare le iniziative datoriali all'interno di un quadro uniforme, articolatosi nei protocolli tra Governo e parti sociali, recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale essendo la cornice normativa di riferimento, le misure suscettibili di adozione in ambito lavorativo a fini di prevenzione dei contagi implicano, in particolare, sotto il profilo della protezione dati: la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti con registrazione del solo superamento della temperatura-soglia, senza indicarne il valore e comunque, quando sia necessario, documentare le ragioni ostative all'accesso al luogo di lavoro; la segnalazione al datore di lavoro di provenienza da aree a rischio o di avvenuti contatti con potenziali contagiati, purché nella sola misura strettamente proporzionale all'esigenza di prevenzione e senza riferimenti nominativi a terzi; il dovere del medico competente di segnalare al datore di lavoro l'opportunità di adibire determinati lavoratori ad impieghi meno esposti al rischio infettivo, pur senza indicarne la patologia; il dovere di comunicazione, da parte datoriale all'autorità sanitaria – ma non al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o agli altri colleghi – dei nominativi dei dipendenti contagiati, collaborando alla ricostruzione della catena dei contagi e all'adozione delle misure di profilassi opportune.

È importante sottolineare la rilevanza, anche nel contesto emergenziale attuale, della distinzione di compiti – e quindi, di riflesso, di potere informativo – tra datore di lavoro e medico competente, sancita dalla disciplina lavoristica.

Il primo adempie i propri obblighi di garanzia dell'incolumità dei lavoratori senza, tuttavia, avere cognizione diretta delle loro patologie, ma disponendo dei soli elementi fondativi del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Solo al secondo, invece, quale professionista sanitario, spetta la valutazione della necessità di sottoporre i lavoratori a particolari analisi diagnostiche, se ritenute utili, nello specifico anche al contenimento dei contagi, come prevede il citato protocollo tra Governo e parti sociali.

Gli accertamenti devono, in ogni caso, essere condotti dal medico competente o da altro personale sanitario e possono comprendere anche la proposta di test sierologici, i cui esiti devono però essere riservati al medico stesso. Ciò vale anche rispetto al personale sanitario, i cui rischi professionali specifici devono essere a tal fine tenuti in considerazione dal medico competente.

Uno strumento di prevenzione che certamente non può essere imposto ai lavoratori è il tracciamento dei contatti. Anche la specifica norma contenuta nell'A.S. n. 1786 ha sancito espressamente la natura esclusivamente volontaria dell'adesione al sistema di tracciamento dei contatti, il

cui rifiuto non deve – precisa la disposizione – determinare alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti dell'interessato.

La particolare ampiezza dell'espressione utilizzata dimostra come la scelta in ordine all'adesione o meno al sistema non deve essere in alcun modo condizionata, neppure indirettamente, dal timore di possibili implicazioni sfavorevoli che, ove prospettate – nei rapporti tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato – renderebbero comunque illegittima la raccolta dei dati, che risulterebbero per questo motivo inutilizzabili.

L'esercizio del diritto all'autodeterminazione informativa non può, insomma, determinare discriminazioni di alcun tipo, tanto meno in ambito lavorativo.

La necessaria volontarietà del tracciamento, unitamente ad altre garanzie previste dalla legge sul terreno della protezione dati, costituisce uno dei presupposti essenziali per la fiducia dei cittadini in questo sistema, che deve poter tracciare, come abbiamo più volte indicato, non le persone, ma il solo riflesso della loro attività epidemiologicamente rilevante, i contatti ravvicinati e duraturi, tanto da poter indurre un contagio.

La fiducia è essenziale per garantire un'adesione tanto libera quanto diffusa nella popolazione, per risultare efficace a fini diagnostici, promuovendo dunque scelte volontarie, ma assunte nel segno della responsabilità e della solidarietà.

Il distanziamento sociale imposto a fini di contenimento dell'epidemia ha finito per ridisegnare tempi e spazi di vita scanditi da usi consolidati, accelerando in misura esponenziale quel passaggio al digitale che altrimenti sarebbe stato più lento e però anche più meditato.

La tecnologia ci è indubbiamente venuta in soccorso, colmando con la connessione le distanze fisiche e ricreando, nello spazio digitale, luoghi di confronto e di dialogo che la protezione dati può rendere ambienti non anomici, ma rispettosi della persona nella sua posizione particolare di lavoratore, studente, docente, grazie alla regolazione leggera, ma completa, che può offrire.

La traslazione *on line* di pressoché tutte le nostre attività non è, infatti, un processo neutro, ma comporta, se non assistito da adeguate garanzie, l'esposizione a inattese vulnerabilità in termini non solo di sicurezza informatica, ma anche di soggezione a ingerenze e controlli spesso più insidiosi, perché meno percettibili di quelli tradizionali.

Anche in questo caso il contesto lavorativo è particolarmente significativo. Il diffuso ricorso allo *smart working* – generalmente necessitato e improvvisato, da parte tanto datoriale quanto dei lavoratori – ha catapultato una quota significativa della popolazione in una dimensione delle cui implicazioni non sempre si ha piena consapevolezza e di cui va impedito ogni uso improprio.

Il ricorso intensivo alle nuove tecnologie per rendere la prestazione lavorativa non può, allora, rappresentare l'occasione per il monitoraggio sistematico e ubiquitario del lavoratore, ma deve avvenire nel pieno rispetto delle garanzie sancite dallo Statuto a tutela dell'autodeterminazione,

che presuppone anzitutto formazione e informazione del lavoratore in ordine al trattamento cui i suoi dati saranno soggetti.

Va in particolare inteso in modo rigoroso il vincolo finalistico alla prestazione lavorativa, che rispetto ai controlli mediante strumenti utilizzati per rendere la prestazione legittima l'esenzione dalla procedura concertativa o autorizzativa (articolo 4 dello Statuto). Non sarebbe, ad esempio, legittimo fornire per lo *smart working* un computer dotato di funzionalità che consentano al datore di lavoro di esercitare un monitoraggio sistematico e pervasivo dell'attività compiuta dal dipendente tramite questo dispositivo.

Va inoltre assicurato – in modo più netto di quanto già previsto – anche quel diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte dal diritto del lavoro.

Per garantire, dunque, che le nuove tecnologie rappresentino un fattore di progresso e non di regressione sociale, valorizzando anziché comprimendo le libertà affermate sul terreno lavoristico, è indispensabile garantirne la sostenibilità sotto il profilo democratico e la conformità ad alcuni irrinunciabili principi.

Il minimo comune denominatore di queste garanzie va individuato nel diritto alla protezione dei dati, presupposto necessario di quella libera autodeterminazione del lavoratore che ha rappresentato una delle più importanti conquiste del diritto del lavoro.

In conclusione, in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'emergenza, ma anche da un ricorso al digitale, l'autodeterminazione del lavoratore rischia di essere la prima libertà violata, persino in maniera preterintenzionale. Il diritto alla protezione dei dati consente di impedirlo: valorizziamolo, dunque, anche dopo l'emergenza.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Soro.

Lascio ora la parola ai colleghi che disiderano intervenire.

DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, vorrei fare una breve analisi.

Qualche giorno fa sono stato in aeroporto e ho provato un *termoscanner* per la misurazione della temperatura delle persone e dei passeggeri che transitano nel sito aeroportuale. Nello specifico, la visualizzazione mostrava una sagoma di colore giallo e rosso e, con il programma inserito nel caschetto, si poteva leggere soltanto la temperatura, anche se penso che prima o poi arriveremo a leggere più o meno tutti i dati biometrici e, più in generale, tutti quelli che la tecnologia consentirà di rilevare: non so se si arriverà ad un'analisi scannerizzata di tutto il sistema biologico della persona, però mi si dice dai tecnici che ci si sta lavorando.

Credo quindi che quanto prima noi dobbiamo riscrivere le regole del digitale, che è veramente affascinante, ma, nello stesso tempo, anche preoccupante.

Ho visto tra l'altro un servizio – mi pare fosse su «Report», su RAI3 – sulla sperimentazione condotta in alcune città cinesi, di cui non ricordo i nomi perché sono impronunciabili, sui controlli biometrici delle persone. È stata creata addirittura una scheda a punti, che ad ogni infrazione vengono sottratti, per cui si regredisce progressivamente nella scala sociale della propria città fino ad essere messi alla gogna sui sistemi virtuali. È un sistema che, a mio avviso, è molto preoccupante rispetto a quelle che sono le libertà della persona.

Ho apprezzato sicuramente il passaggio dell'intervento del presidente Soro sui nuovi sistemi lavorativi, in particolare sullo *smart working*, e sul diritto alla disconnessione. Non voglio fare il padre della Costituzione, perché non ne ho né le qualità, né le caratteristiche, ma sono convinto che come Commissione dovremmo portare avanti un lavoro per scrivere davvero un nuovo Statuto del lavoratore, lo Statuto del lavoratore digitale. Dobbiamo riscrivere le regole perché, a mio avviso, il lavoro si sta veramente trasformando, così come le regole di ingaggio.

Ieri ho ascoltato molti interventi in Aula e mi ha molto colpito sentire che, da quando stiamo lavorando da remoto – e non parlo solo di noi parlamentari, per cui, sia chiaro, è giusto, ma di tutte le persone – stiamo lavorando davvero tutti 24 ore su 24, perché non ci sono delle regole, non c'è disconnessione, il cellulare è sempre acceso.

Bisogna dunque lavorare per trovare delle soluzioni e regolamentare il diritto alla vita anche delle persone, perché non si può lavorare 24 ore su 24: non parlo di noi parlamentari, ripeto, perché noi dovremmo lavorare anche di più, anche 36 ore di seguito. A parte le battute, per un normale lavoratore, per chi firma un contratto, devono esserci regole nuove e soprattutto chiare su quello che, a mio avviso, è il nuovo lavoro, il lavoro digitale.

PRESIDENTE. Non essendoci altri interventi, cedo la parola al presidente Soro per la replica.

SORO. Sono molto d'accordo con la preoccupazione espressa dal senatore De Vecchis rispetto a quello che potrebbe ancora accadere.

Per quanto riguarda il *termoscanner* che viene utilizzato negli aeroporti, ma anche nelle aziende, l'unico elemento che deve essere raccolto, come ho detto poco fa, è la mera circostanza dell'avvenuto superamento della temperatura-soglia di 37,5 gradi. In assenza di questo dato, niente viene registrato e, quando si supera la soglia, viene registrata appunto soltanto la circostanza del superamento della temperatura indicata senza il suo valore. Del resto, credo che l'uso di questo sistema negli aeroporti non sia stato introdotto solo a seguito dei più recenti interventi normativi, ma che vi si sia fatto ricorso già immediatamente dopo l'esplosione dell'epidemia in Cina.

Ritengo che il tema vero e più importante sia quello di come regolare l'organizzazione digitale della società in un tempo nel quale la sottovalutazione del valore dei dati produce la tendenza ad accrescere la raccolta

degli stessi per qualunque fine. Utilizziamo il criterio dell'efficienza, della sicurezza, della salute e tutte le altre esigenze assolutamente rilevanti come prevalenti rispetto alla protezione dei dati.

Non è difficile registrare, anche nei commenti di queste settimane, il fastidio con il quale molte volte viene considerata la protezione dei dati, che in qualche modo frenerebbe (in questa prospettiva) la corsa alla raccolta dei dati.

Il senatore De Vecchis richiamava l'esperienza cinese, ma parliamo di un Paese non democratico, con una cultura molto lontana dalla nostra, che ha consentito e consente un sistema in cui non c'è la libertà, non c'è la democrazia. Coniugare democrazia e libertà con l'efficienza richiede un equilibrio diverso, per cui una raccolta indiscriminata dei dati biometrici, che certamente potrebbe rendere tutto più efficiente, contrasta con i diritti di libertà.

È questo bilanciamento che noi dobbiamo utilizzare continuamente e la regolazione della vita digitale deve partire dall'assunto che nella dimensione digitale i dati sono la proiezione delle nostre persone, della nostra vita, e proteggere i dati significa proteggere le nostre persone. Comprimere i diritti nella dimensione digitale significa comprimere i diritti nella dimensione umana e personalissima della nostra vita.

Pertanto, va sicuramente bene l'idea di normare meglio lo *smart working* e tutte le altre attività del digitale. È una nostra proposta da tempo: mi auguro che il Parlamento voglia lavorarci intensamente.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri interventi, saluto e ringrazio il presidente Soro per la sua presenza e per le informazioni molto utili che ci ha dato e dichiaro conclusa l'audizione.

Rinvio il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9.

€ 1,00